



ALLEGATO D ALLA  
DETERMINA N. 268  
DEL 10-3 MAG. 2018

**AREA DIPARTIMENTALE ACQUISTI E LOGISTICA**

**PROCEDURA APERTA, IN MODALITÀ TELEMATICA, SUDDIVISA IN N. 2 LOTTI,  
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA DEI RAMI  
INFORTUNI DIPENDENTI E TUTELA LEGALE PER L’ASUR MARCHE**

**CAPITOLATO TECNICO / SCHEMA DI POLIZZA**

**TUTELA LEGALE**

**LOTTO 2**

**PROGETTISTI**

Avv. Lucia Cancellieri

Avv. Marisa Barattini

Arch. Andrea Alfieri

## Sommario

<b>CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA.....</b>	<b>4</b>
<b>SEZIONE 1- NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE.....</b>	<b>4</b>
ARTICOLO 1 – Definizioni.....	4
ARTICOLO 2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio della buona fede .....	4
ARTICOLO 3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia .....	5
ARTICOLO 4 – Altre assicurazioni .....	5
ARTICOLO 5 – Aggravamento del rischio.....	5
ARTICOLO 6 – Diminuzione del rischio .....	5
ARTICOLO 7 – Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro .....	6
ARTICOLO 8 – Recesso in caso di sinistro .....	6
ARTICOLO 9 – Foro competente.....	6
ARTICOLO 10 – Oneri fiscali.....	6
ARTICOLO 11 – Rinvio alle norme di legge .....	6
ARTICOLO 12 – Interpretazione del contratto .....	6
ARTICOLO 13 – Validità esclusiva delle norme dattiloscritte.....	6
ARTICOLO 14 – Coassicurazione e delega .....	7
ARTICOLO 15 – Durata del contratto .....	7
ARTICOLO 16 – Informativa sui sinistri.....	7
ARTICOLO 17 – Estensione territoriale .....	7
ARTICOLO 18 – Tracciabilità flussi finanziari .....	7
ARTICOLO 19 – Inadempimenti.....	8
<b>SEZIONE 2- NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE .....</b>	<b>9</b>
ARTICOLO 1 – Oggetto dell'assicurazione .....	9
ARTICOLO 2 – Difesa per reati dolosi .....	9
ARTICOLO 3 – Assicurati .....	10
ARTICOLO 4 – Massimale Assicurato .....	10
ARTICOLO 5 – Retroattività delle garanzie.....	10
ARTICOLO 6 – Garanzia postuma .....	10
ARTICOLO 7 - Forma delle comunicazioni dell'Assicurato e del contraente .....	11
ARTICOLO 8 - Calcolo del premio.....	11
ARTICOLO 9 - Inizio e termine della garanzia .....	11
ARTICOLO 10 - Denuncia del sinistro e libera scelta del legale.....	12
ARTICOLO 11 - Obblighi dell'Assicurato .....	12
ARTICOLO 12 - Gestione del sinistro .....	12

ARTICOLO 13 - Recupero di somme .....	12
ARTICOLO 14 - Esclusioni .....	13
<b>SCHEMA PARAMETRAZIONE E SVILUPPO DEL PREMIO .....</b>	<b>14</b>
<b>ALLEGATO N. 1 - COPERTURA ASSICURATIVA DELLA COLPA GRAVE – CONDIZIONI DI GARANZIA .....</b>	<b>16</b>

---

## CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA

### SEZIONE 1- NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

#### ARTICOLO 1 – Definizioni

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

PER CONTRAENTE	L'A.S.U.R. - Ente che stipula il contratto
PER ASSICURATO	il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione e pertanto: A.S.U.R.e tutte le Aree Vaste. Tutti gli aventi diritto alla presente garanzia in virtù dei vigenti C.C.N.L. o in forza di disposizioni di legge, ivi compresi i soggetti che prestano la propria attività per conto dell'ASUR e tutte le ex Zone Territoriali anche presso altre strutture sanitarie.
PER SOCIETA'	ciascuna Impresa Assicuratrice
PER ASSICURAZIONE	il contratto di assicurazione
PER POLIZZA	Il documento contrattuale che prova l'assicurazione
PER PREMIO	la somma dovuta alle Imprese Assicuratrici
PER RISCHIO	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivare
PER SINISTRO	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
PER INDENNIZZO	la somma dovuta dalle Compagnie di Assicurazione in caso di sinistro
PER COSE	sia gli oggetti materiali sia gli animali

#### ARTICOLO 2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio della buona fede

Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli Articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.

Tuttavia, l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano la garanzia, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

### **ARTICOLO 3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 1901 del C.C., l'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza anche se il premio o la prima rata di premio non è stata pagata. Il Contraente è obbligato a pagare la prima rata di premio alla Compagnia entro 45 giorni dalla decorrenza stessa. Se la Contraente non paga la prima rata di premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 45mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. Le rate successive potranno essere pagate dalla Contraente entro 90 gg. dalla scadenza del periodo assicurativo; se la Contraente non paga il premio entro tale termine, la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 90mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. In entrambi i casi restano ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 c.c..

### **ARTICOLO 4 – Altre assicurazioni**

L'Assicurato e il Contraente sono esonerati dalla comunicazione preventiva alla Compagnia di Assicurazione dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, tanto stipulate dal Contraente stesso che dai singoli Assicurati

In caso di sinistro, l'Assicurato e il contraente devono però comunicare l'esistenza di altre coperture e deve comunicare il sinistro a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

### **ARTICOLO 5 – Aggravamento del rischio**

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 Cod. Civ.).

Tuttavia, l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, non pregiudicano il diritto alla garanzia, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

### **ARTICOLO 6 – Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

#### **ARTICOLO 7 – Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro**

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto, alla Compagnia, entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza il Settore dell'Amministrazione del Contraente competente alla gestione del presente contratto.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

#### **ARTICOLO 8 – Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dalla presente polizza con preavviso di giorni 120 (centoventi); la Società rimborsa, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio (escluse le imposte) relativa al periodo di rischio mai corso.

#### **ARTICOLO 9 – Foro competente**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione o nell'interpretazione del presente contratto, è competente esclusivamente il Foro ove risiede la Contraente.

#### **ARTICOLO 10 – Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **ARTICOLO 11 – Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Alla operatività della presente polizza, la compagnia assicuratrice, nel caso di apertura a carico del dipendente di un procedimento civile per risarcimento del danno a terzi, non potrà in alcun caso opporre l'applicazione dell'art. 1917, comma 3 del Codice Civile, concernendo detta norma diversa fattispecie di rischio rispetto a quella per cui è stipulata la presente polizza.

---

#### **ARTICOLO 12 – Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

#### **ARTICOLO 13 – Validità esclusiva delle norme dattiloscritte**

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

#### **ARTICOLO 14 – Coassicurazione e delega**

Se l'assicurazione è ripartita per quote fra più Società, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto ivi comprese quelle relative al recesso e alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Delegataria. Ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Ogni modifica al contratto, che richieda una stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma del relativo atto. La Delegataria è incaricata dalle Coassicuratrici all'integrale gestione del contratto, ivi compresa la liquidazione dei sinistri anche per le quote a carico delle Coassicuratrici, che verranno quindi anticipate dalla Delegataria.

L'impegno di tutte le Società Coassicuratrici risulta dai rispettivi "Estratti di Polizza" da esse firmati ed allegati alla polizza oppure dall'Estratto Unico firmato dalla Società Delegataria in nome e per conto delle Coassicuratrici.

#### **ARTICOLO 15 – Durata del contratto**

Il contratto ha effetto dalle ore 24,00 del \_\_\_\_\_ e scade alle ore 24,00 del \_\_\_\_\_ con esclusione del tacito rinnovo. Il premio alla firma verrà corrisposto per il periodo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e successivamente sarà da corrispondere al \_\_\_\_ di ogni annualità.

La Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, su richiesta della Contraente da inoltrarsi alla Società entro 30 gg. dalla scadenza, per un periodo fino a 1 (uno) anno oltre la scadenza contrattuale, al fine di procedere all'espletamento di nuova gara.

#### **ARTICOLO 16 – Informativa sui sinistri**

La Società si impegna a fornire, con cadenza almeno semestrale o a semplice richiesta dell'Assicurato in qualsiasi momento, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri denunciati sul presente contratto, che comprendano in dettaglio i seguenti elementi:

- estremi del sinistro;
- stato di avanzamento dell'iter liquidativo;
- gli importi liquidati o riservati per ogni sinistro.

#### **ARTICOLO 17 – Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per i sinistri processualmente trattabili ed eseguibili:

- per vertenza di natura extracontrattuale e penale: in Europa geografica, compreso i Paesi del bacino del Mediterraneo;
- contrattuale: nei paesi UE, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

#### **ARTICOLO 18 – Tracciabilità flussi finanziari**

A pena di nullità del contratto ovvero di risoluzione dello stesso, l'aggiudicatario è tenuto agli obblighi di tracciabilità di cui alla legge 136/2010. Si richiama in particolare il dovere di comunicare all'Area Bilancio ASUR gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro gg. 7 dalla loro

accensione nonché, entro lo stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tutti i documenti contabili (fattura, bonifico ecc) devono riportare il CIG di gara. Gli obblighi di tracciabilità si estendono agli eventuali subappaltatori e sub – contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture. Parimenti a pena di nullità, l'aggiudicatario è pertanto obbligato ad inserire nei rispettivi contratti “di filiera” un'apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedendo all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'ASUR e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

### **ARTICOLO 19 – Inadempimenti**

Senza esclusione di obbligo al risarcimento per eventuali maggiori danni, per inadempimento delle obbligazioni contrattuali le penali da applicare sono stabilite dal responsabile del procedimento, sentito il responsabile dell'esecuzione, in misura compresa tra lo 0,5 per cento e il 5 per cento dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione alla gravità ed alle conseguenze dell'inadempimento. In caso di adempimento tardivo, sono applicate penali in misura giornaliera pari all'0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Il direttore dell'esecuzione riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito all'inadempimento. Qualora la somma degli inadempimenti determina un importo massimo delle penali superiore al 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale, il responsabile del procedimento, sentito il direttore dell'esecuzione, può promuovere l'avvio della risoluzione del contratto per inadempimento. L'ammontare delle penalità è addebitato sul credito dell'esecutore dipendente dal contratto del quale trattasi. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare medesimo sarà garantito dalla cauzione definitiva, fermo l'obbligo di reintegro entro gg. 15 dalla richiesta.

È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore da presentarsi entro gg. 15 dalla contestazione, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che l'inadempimento non è imputabile all'esecutore medesimo, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide il responsabile del procedimento ove possibile entro gg. 30 dalla richiesta di disapplicazione, sentito il direttore dell'esecuzione e l'organo di collaudo ove costituito.



## SEZIONE 2- NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

### ARTICOLO 1 – Oggetto dell'assicurazione

La Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura, anticipandone le spese, in sede stragiudiziale e in sede giudiziale, l'assistenza legale e i relativi oneri che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'assicurato.

In particolare assicura:

- gli onorari e le competenze del Legale incaricato per la difesa in sede civile ed in sede penale;
- le spese giudiziali;
- gli onorari per l'intervento, di Periti di parte e di quelli nominati dall'Autorità Giudiziaria, che saranno tempestivamente comunicati alla Compagnia;
- le spese liquidate a favore della controparte nei casi di soccombenza o ad essa eventualmente dovute nel caso di transazione;
- le spese per resistere a pretese di risarcimento danni quando subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatti illeciti di terzi;

sono riconosciuti a titolo esemplificativo e non limitativo:

- quando venga notificata informazione di garanzia o esercitata azione penale per delitti colposi nonché per contravvenzioni;
- per la difesa in sede penale degli Assicurati quando, per ragioni di servizio si trovino alla guida di veicoli a motore di loro proprietà o di proprietà dell'Ente Assicurato;
- per la difesa in sede penale nei casi di imputazione, ai sensi della legge n° 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, per omissione di atti d'ufficio;
- per resistere a pretese risarcitorie per danni contrattuali e/o extracontrattuali cagionati a terzi;
- per la difesa in procedimenti penali e/o contravvenzioni conseguenti ad inadempimenti in materia fiscale, amministrativa, tributaria, contributiva;
- per la difesa avanti alla Corte dei Conti, in procedimenti di responsabilità patrimoniale, formale e contabile, nonché per la difesa relativamente ad addebiti in via amministrativa per pareri espressi su proposte di delibera sottoposte ad approvazione (art. 53 legge 08/06/1990 n° 142). La garanzia opera anche prima dell'emissione dell'atto di citazione in giudizio, compreso l'invito a dedurre e l'audizione personale nonché il procedimento cautelare di sequestro.

### ARTICOLO 2 – Difesa per reati dolosi

La garanzia opera a condizione che ricorra una delle seguenti ipotesi:

- proscioglimento o assoluzione con decisione passata in giudicato ed esclusa l'ipotesi di definizione del procedimento con l'applicazione della pena su richiesta delle parti;
- derubricazione a reato colposo;

- archiviazione per infondatezza della notizia di reato.

Fermo restando l'obbligo per gli assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l'azione penale o l'assicurato abbia avuto comunque notizia ufficiale di coinvolgimento nell'indagine penale e ne abbia fatto denuncia, la Società provvederà a corrispondere all'assicurato, l'anticipo per spese legali e/o peritali, nei limiti del massimale, in attesa della definizione del giudizio, a condizione che l'assicurato dia prova di aver anticipato dette spese.

Nel caso in cui gli assicurati imputati in procedimento penale per reato doloso siano condannati con sentenza definitiva, la Società richiederà agli stessi, il rimborso di tutti gli oneri per spese legali e/o peritali eventualmente anticipati.

### **ARTICOLO 3 – Assicurati**

Le garanzie vengono prestate, all'Azienda Sanitaria Unica Regionale, comprensiva di tutte le 5 Aree Vaste, e della Direzione Generale, al Direttore Generale, Amministrativo e Sanitario, a favore dei dipendenti del Contraente/Assicurato e dei soggetti cui per legge o Contratto Collettivo Nazionale debbano essere garantiti assicurando loro il patrocinio legale.

### **ARTICOLO 4 – Massimale Assicurato**

Le garanzie previste dalla presente polizza vengono prestate fino al massimale di €. 25.000,00 per ciascun singolo assicurato, con un limite per caso assicurativo di €. 100.000,00, ed un ulteriore limite per anno assicurativo di €. 1.500.000,00.

### **ARTICOLO 5 – Retroattività delle garanzie**

Le garanzie di polizza, valgono anche per le controversie relative a fatti avvenuti nei 5 anni anteriori alla stipula del contratto, se non conosciuti dall'Assicurato.

### **ARTICOLO 6 – Garanzia postuma**

Nel caso di morte o pensionamento dell'Assicurato, o di cessazione da parte dell'assicurato dell'attività assicurata per qualsiasi motivo tranne licenziamento per giusta causa, l'Assicurazione è altresì operante per i Sinistri denunciati agli Assicuratori nei 5 anni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa (ivi compreso il periodo di garanzia pregressa come sopra indicato nel presente articolo).

Per i Sinistri denunciati alla Società durante tale periodo di garanzia postuma, il limite di Indennizzo in aggregato, indipendentemente dal numero dei Sinistri stessi, non potrà superare il Massimale indicato in Polizza.

### **ARTICOLO 7 - Forma delle comunicazioni dell'Assicurato e del contraente**

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto devono essere fatte all'Agenzia assegnataria della gestione del contratto.

## **ARTICOLO 8 - Calcolo del premio**

Il premio annuo lordo della presente polizza viene calcolato sulla base delle retribuzioni lorde erogate – risultanti dalla somma di quelle erogate dalle singole Aree Vaste e Direzione Generale – preventivate in €.\_\_\_\_\_.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni anno assicurativo o del minor periodo di durata del contratto, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società i dati consuntivi affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi alla comunicazione scritta da parte della Società.

Se il Contraente non effettua la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi.

E' salvo per la Società il diritto di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il Suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Nel caso del mancato pagamento, la garanzia rimane in vigore in rapporto al premio pagato.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari.

## **ARTICOLO 9 - Inizio e termine della garanzia**

L'assicurazione vale per le controversie insorte durante il periodo di efficacia della presente polizza e prosegue fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio

Si precisa che la controversia insorge:

- nel momento in cui gli Assicurati ricevono per la prima volta un atto giudiziario;

Ai fini di quanto riportato al primo comma del presente articolo le modalità di cessazione della polizza (scadenza o recesso) non influiranno in alcun modo sulla validità della garanzia assicurativa.

Ai fini di quanto sopra riportato, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che da origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto in riferimento al primo atto posto in essere.

## **ARTICOLO 10 - Denuncia del sinistro e libera scelta del legale**

L'Assicurato deve, nel più breve tempo, denunciare alla Società qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve, a pena di decadenza dal diritto alla garanzia assicurativa, fare pervenire alla Società notizia di ogni atto a lui notificato entro 30 gg. dalla data della notifica stessa.

Contemporaneamente con la denuncia, il Contraente ha il diritto di chiedere alla Società di designare un legale fiduciario e/o un perito oppure di indicare un legale e/o un perito di propria fiducia.

In caso di omissione di tale richiesta o indicazione del difensore di fiducia, se non sussiste conflitto di interesse con la Società, la stessa si intende delegata a provvedere direttamente e tempestivamente per una regolare costituzione in giudizio del dipendente, alla nomina di un legale al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

Qualora il dipendente intenda nominare un suo legale di fiducia si applicano le disposizioni in materia di Patrocinio Legale stabilite nei Contratti Collettivi di Lavoro della Dirigenza e del Comparto tempo per tempo vigenti.

### **ARTICOLO 11 - Obblighi dell'Assicurato**

Quando l'Assicurato richiede la copertura assicurativa deve, pena la decadenza della garanzia assicurativa :

- informare direttamente l'Assicuratore in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire delega al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

L'Assicurato è inoltre tenuto a regolarizzare i documenti necessari a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro, nonché ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

### **ARTICOLO 12 - Gestione del sinistro**

Ricevuta la denuncia del sinistro, la pratica viene trasmessa al legale scelto ai sensi dell'art. 10 della Sezione 2 della Polizza. La garanzia assicurativa viene prestata in ogni stato e grado del giudizio.

La Società non è responsabile dell'operato di legali e di periti. La Società non si assume il pagamento di multe e/o ammende nonché il pagamento delle spese liquidate a favore delle parti civili costituite nei procedimenti penali. Le operazioni di esecuzione forzata vengono limitate a 2 tentativi. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra il Contraente/Assicurato e la Società, la decisione viene demandata, con esclusione delle vie giudiziarie, ad un arbitro designato di comune accordo ovvero dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. La Società avverte il Contraente/Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

### **ARTICOLO 13 - Recupero di somme**

Tutte le somme recuperate o comunque liquidate dalla controparte a titolo di capitale ed interessi, spettano integralmente al Contraente/Assicurato.

Gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o transattivamente vanno invece a favore della Società che le ha sostenute o anticipate.

#### **ARTICOLO 14 - Esclusioni**

Le garanzie non sono valide:

- per pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;
- per i fatti riguardanti l'uso di qualsiasi automezzo o comunque inerenti la circolazione stradale, ad eccezione di quanto previsto dall'art.1) Oggetto dell'Assicurazione;
- per vertenze fra persone assicurate con la stessa polizza;
- per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- per vertenze concernenti diritto di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, rapporti tra Soci e Amministratori;
- in caso di dolo accertato con sentenza passata in giudicato;
- in caso di colpa grave, salvo che il soggetto assicurato abbia aderito, con onere del premio a proprio carico, all'estensione di garanzia di cui all'Appendice n° 1.
- per vertenze dinanzi al TAR, limitatamente alle vertenze che interessano direttamente l'Ente Contraente;

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

## SCHEMA PARAMETRAZIONE E SVILUPPO DEL PREMIO

Retribuzioni Lorde erogate (risultanti dalla somma delle retribuzioni Lorde erogate dalle singole Arce Vaste e Direzione Generale): \_\_\_\_\_

Tasso Lordo pro-mille : \_\_\_\_\_ ‰

Sviluppo Premio Annuo dalle ore 24.00 del \_\_\_\_\_ alle ore 24.00 del \_\_\_\_\_ – premio alla firma

PREMIO ANNUO NETTO	ACCESSORI	PREMIO IMPONIBILE	IMPOSTE	PREMIO ANNUO LORDO

Il premio anticipato dalla Contraente - sopra riportato - viene come appresso ripartito per singola Area Vasta:

### Calcolo Premio - AREA VASTA 1 - FANO

	Parametro preventivo	Tasso Finito		PREMIO ANNUO LORDO ANTICIPATO
	Retribuzioni	€. 80.624.797,00 al 31.12.2016	_____ ‰	€.

### Calcolo Premio - AREA VASTA 2 - FABRIANO

	Parametro preventivo	Tasso Finito		PREMIO ANNUO LORDO ANTICIPATO
	Retribuzioni	€. 171.104.885,01 al 31.12.2016	_____ ‰	€.

### Calcolo Premio - AREA VASTA 3 - MACERATA

	Parametro preventivo	Tasso Finito		PREMIO ANNUO LORDO ANTICIPATO
	Retribuzioni	€. 134.028.459,70 al 31.12.2016	_____ ‰	€.

### Calcolo Premio - AREA VASTA 4 - FERMO

	Parametro preventivo	Tasso Finito		PREMIO ANNUO LORDO ANTICIPATO
	Retribuzioni	€. 61.203.804,53 al	_____ ‰	€.

		31.12.2016		
--	--	------------	--	--

**Calcolo Premio - AREA VASTA 5 ASCOLI PICENO**

	Parametro preventivo	Tasso Finito		PREMIO ANNUO LORDO ANTICIPATO
	Retribuzioni	€. 92.409.096,12 Al 31.12.2016	_____ ‰	€.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

## ALLEGATO N. 1 - COPERTURA ASSICURATIVA DELLA COLPA GRAVE – CONDIZIONI DI GARANZIA

### Oggetto della Garanzia

Estensione delle garanzie Tutela Legale conseguenti a fatti imputabili a colpa grave e/o conflitto di interessi – rinuncia alla rivalsa nei casi di “colpa grave” - per le sottoelencate categorie :

- A) Operatori Professionali dipendenti di cui alla Contrattazione Collettiva “ Area della Dirigenza Medica ” – campo di applicazione : Dirigenti Medici - Odontoiatri e Veterinari;
- B) Operatori professionali dipendenti di cui alla Contrattazione Collettiva “Area della Dirigenza ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo” – campo di applicazione : Dirigenti del Ruolo Sanitario (esclusi medici – odontoiatri e veterinari ), Professionale, Tecnico ed Amministrativo;
  - b.1 – Dirigenti del Ruolo Sanitario;
  - b.2 – Dirigenti del Ruolo Professionale, Tecnico ed Amministrativo;
- C) Operatori Professionali dipendenti di cui alla Contrattazione Collettiva “Area del Comparto”;
- D) Personale Universitario Convenzionato;

che avanzino espressa richiesta di adesione alla presente estensione di garanzia.

Con la presente Appendice alla polizza Tutela Legale n° ..... la Società Assicuratrice si obbliga nei confronti di ciascun soggetto - appartenente alle categorie di cui alle lettere A-B-C-D sopra indicate - che ne abbia fatto richiesta e contro il pagamento del premio pro-capite di seguito quantificato a:

1. estendere l'assicurazione alla fattispecie della colpa grave ed al conflitto di interessi sia per l'attività Istituzionale che Libero Professionale Intramuraria;
2. rinunciare, pertanto, all'esercizio dell'azione di regresso di cui all'art. 1916 c.c., salvo il caso di dolo accertato con sentenza passata in giudicato;
3. tenere indenne le persone aderenti in relazione a procedimenti giudiziari per l'accertamento della responsabilità amministrativa, nei limiti delle garanzie prestate dalla polizza Tutela Legale.

Si precisa che verranno imputati i seguenti importi lordi pro-capite quale corrispettivo della presente garanzia “Colpa Grave” :

- €. \_\_\_\_\_ per ogni **Dirigente Medico – Odontoiatra – Veterinario** di cui alla lettera A);
- €. \_\_\_\_\_ per ogni **Dirigente del Ruolo Sanitario (esclusi medici – odontoiatri –veterinari)** di cui alla lettera B) - b.1;
- €. \_\_\_\_\_ per ogni **Dirigente del Ruolo Professionale, Tecnico ed Amministrativo** di cui alla lettera B) - b.2;
- €. \_\_\_\_\_ per ogni **Operatore appartenente alla Area del Comparto** di cui alla lettera C);



- €. \_\_\_\_\_ per ogni unità del **Personale Universitario Convenzionato** di cui alla lettera D);

Il costo di tale estensione di garanzia sarà a totale carico di ciascuna Persona Assicurata che ne abbia fatto richiesta e pertanto non graverà sul bilancio dell'Azienda.

Per quanto sopra, l'Amministrazione della Azienda Sanitaria Unica Regionale – per il tramite delle singole Zone Territoriali di competenza - si impegna (limitatamente alle categorie di cui alle lettere **A-B-C-D**) ad offrire il servizio di trattenuta sulla retribuzione previa delega ottenuta dai singoli soggetti che ne abbiano interesse.

Il premio relativo alla colpa grave sarà versato dalla Contraente entro 90 giorni dalla scadenza annuale e sulla base del conteggio che l'Assicuratore comunicherà a mezzo di apposita appendice al termine di ciascuna annualità assicurativa, considerando le inclusioni e le esclusioni intervenute nel periodo di riferimento.

La regolamentazione della presente estensione si intende valida finché non diverrà operante la garanzia offerta dal costituendo "fondo nazionale" di cui alle norme previste dai rispettivi CCNL - ovvero per cessazione (per dimissioni – quiescenza o qualsiasi altro motivo) del rapporto di dipendenza dalla Azienda.

La presente Appendice decorre dalle **ore 24.00 del \_\_\_\_\_** ed avrà medesima durata della polizza Tutela Legale base - si precisa che la decorrenza della presente garanzia "Colpa Grave" avrà effetto dalle **ore 24.00 del \_\_\_\_\_** per tutti i soggetti che aderiranno entro e non oltre il \_\_\_\_\_ – fermo l'impegno degli aderenti al pagamento del premio dal \_\_\_\_\_.

Nel caso di soggetti che inizino la propria attività per conto della contraente dopo il \_\_\_\_\_ ma prima del \_\_\_\_\_, in caso di adesione il premio sarà invece dovuto dal giorno di adesione.

Per tutti coloro che aderiranno successivamente al \_\_\_\_\_, la garanzia decorrerà dalle ore 24.00 del primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'adesione perverrà alla Società Assicuratrice ed il relativo premio sarà calcolato in dodicesimi.

Per tutti coloro che chiederanno l'esclusione dalla presente garanzia, l'esclusione decorrerà dalla prima scadenza infrannuale di polizza salvo il caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa. In tal caso la copertura cesserà dal giorno di cessazione dal servizio, ed il premio verrà rimborsato, al netto degli oneri fiscali, relativamente al periodo residuo di garanzia non goduto.

LA SOCIETÀ

IL CONTRAENTE





Anno	Settore	Artista	Data Sinistro	Importo Sinistro (Milioni)	Data Sinistro (GG MM)	Data Inizio	Data Fine	Tempo di Risposta (GG)	Importo Sinistro (Milioni)	Importo Sinistro (Milioni)	Importo Sinistro (Milioni)	Importo Sinistro (Milioni)	Importo Sinistro (Milioni)	Importo Sinistro (Milioni)	Importo Sinistro (Milioni)	Importo Sinistro (Milioni)	Importo Sinistro (Milioni)
2014	1	2014	1	2014	1	2014	1	2014	1	2014	1	2014	1	2014	1	2014	1
2014	1	2014	1	2014	1	2014	1	2014	1	2014	1	2014	1	2014	1	2014	1

Bilancio Ingle, Azioni (Proprietà) del Gruppo Sanabria Assicurazioni, Funzionamento della Compagnia di Assicurazione di Assicurazione del Gruppo Sanabria Assicurazioni

Ascienda Sanitaria Univer Regionale  
 Capidato rettoni per uffmamento: cetoq supemca scuatama e- luma 2- Tutta l'epok  
 ALLEGATO N.2- STORICO SINISTRATI

Unipol	5	2518	71	122041478	2014	5011	71	28 T.L. PSMALE	23.04.2014	28.02.2014	2016	100.00.0217866424	AZ SAN LUNCA REGIONALE	Numero	0.00	5.844.18	0.00	0.00	0.00
Unipol	5	2518	71	122041478	2014	5011	71	28 T.L. PSMALE	04.08.2014	04.08.2014	2016	100.00.0217866424	AZ SAN LUNCA REGIONALE	Numero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Unipol	5	2518	71	122041478	2014	5011	71	28 T.L. PSMALE	30.05.2014	31.10.2014	2016	100.00.0217866424	AZ SAN LUNCA REGIONALE	Numero	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00
Unipol	5	2518	71	122041478	2014	5011	71	22 T.L. DIFESA PASTORA	05.04.2014	09.10.2014	2016	100.00.0217866424	AZ SAN LUNCA REGIONALE	Numero	0.00	7.612.80	0.00	0.00	0.00
Unipol	5	2518	71	122041478	2014	5011	71	28 T.L. PSMALE	25.07.2014	01.09.2014	2016	100.00.0217866424	AZ SAN LUNCA REGIONALE	Numero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Unipol	5	2518	71	122041478	2014	5011	71	28 T.L. PSMALE	18.04.2014	20.05.2014	2016	100.00.0217866424	AZ SAN LUNCA REGIONALE	Numero	0.00	5.214.27	0.00	0.00	0.00
Unipol	5	2518	71	122041478	2014	5011	71	28 T.L. PSMALE	18.07.2014	21.07.2014	2016	100.00.0217866424	AZ SAN LUNCA REGIONALE	Numero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Unipol	5	2518	71	122041478	2014	5011	71	28 T.L. PSMALE	18.07.2014	31.08.2014	2016	100.00.0217866424	AZ SAN LUNCA REGIONALE	Numero	0.00	1.882.08	0.00	0.00	0.00
Unipol	5	2518	71	122041478	2014	5011	71	28 T.L. PSMALE	11.04.2014	04.08.2014	2016	100.00.0217866424	AZ SAN LUNCA REGIONALE	Numero	0.00	8.972.75	0.00	0.00	0.00
Unipol	5	2518	71	122041478	2014	5011	71	28 T.L. PSMALE	11.04.2014	04.08.2014	2016	100.00.0217866424	AZ SAN LUNCA REGIONALE	Numero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Unipol	5	2518	71	122041478	2014	5011	71	22 T.L. DIFESA PASTORA	04.08.2014	04.08.2014	2016	100.00.0217866424	AZ SAN LUNCA REGIONALE	Numero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Unipol	5	2518	71	122041478	2014	5011	71	22 T.L. DIFESA PASTORA	24.03.2014	04.08.2014	2016	100.00.0217866424	AZ SAN LUNCA REGIONALE	Numero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Unipol	5	2518	71	122041478	2014	5011	71	22 T.L. DIFESA PASTORA	20.03.2014	04.08.2014	2016	100.00.0217866424	AZ SAN LUNCA REGIONALE	Numero	0.00	4.231.19	0.00	0.00	0.00
Unipol	5	2518	71	122041478	2014	5011	71	28 T.L. PSMALE	18.03.2014	04.08.2014	2016	100.00.0217866424	AZ SAN LUNCA REGIONALE	Numero	0.00	5.733.36	0.00	0.00	0.00
Unipol	5	2518	71	122041478	2014	5011	71	28 T.L. PSMALE	17.03.2014	04.08.2014	2016	100.00.0217866424	AZ SAN LUNCA REGIONALE	Numero	0.00	11.880.00	0.00	0.00	0.00
Unipol	5	2518	71	122041478	2014	5011	71	28 T.L. PSMALE	05.04.2014	05.05.2014	2016	100.00.0217866424	AZ SAN LUNCA REGIONALE	Numero	0.00	9.758.81	0.00	0.00	0.00
Unipol	5	2518	71	122041478	2014	5011	71	22 T.L. DIFESA PASTORA	04.03.2014	04.05.2014	2016	100.00.0217866424	AZ SAN LUNCA REGIONALE	Numero	0.00	4.143.42	0.00	0.00	0.00
Unipol	5	2518	71	122041478	2014	5011	71	22 T.L. DIFESA PASTORA	04.03.2014	07.04.2014	2016	100.00.0217866424	AZ SAN LUNCA REGIONALE	Numero	0.00	25.784.00	0.00	0.00	0.00
Unipol	5	2518	71	122041478	2014	5011	71	22 T.L. DIFESA PASTORA	13.07.2014	04.08.2014	2016	100.00.0217866424	AZ SAN LUNCA REGIONALE	Numero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Unipol	5	2518	71	122041478	2014	5011	71	28 T.L. PSMALE	13.07.2014	05.03.2014	2016	100.00.0217866424	AZ SAN LUNCA REGIONALE	Numero	0.00	53.853.00	0.00	0.00	0.00

Valore camp 435.546,88  
 Num sinistri 56  
 Valore medio 7770,48

